



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte
SEZIONE TECNICA

Via Santa Teresa, 3 – Tel. 0781/854023

E.mail: carloforte@guardiacostiera.it - <http://web.guardiacostiera.it>

ORDINANZA n. 22/2018

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Carloforte,

- VISTI** il codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 ed il relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima) approvato con d.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;
- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTE** le circolari dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti – nn. 520951 e 5201696 rispettivamente in data 24 febbraio 1995 e 14 aprile 1995, che attribuiscono all’Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell’ambito dei porti;
- VISTA** la propria ordinanza n.13/2006 in data 19.05.2006, relativa alla disciplina della circolazione dei veicoli nell’ambito portuale di Carloforte;
- VISTA** la propria ordinanza n.19/2000 in data 25.10.2000 e successive modificazioni, con cui è stato regolamentato l’utilizzo Darsena Pescherecci di Carloforte, ivi compresa la circolazione dei veicoli;
- RITENUTO** opportuno normare, ai fini della sicurezza, le operazioni di atterraggio e decollo di mezzi aerei adibiti al soccorso e trasporto sanitario;

ORDINA

Articolo 1

All’interno del porto di Carloforte è individuata una zona di atterraggio elicotteri sita sul molo Sanità, a metà lunghezza dello stesso, oltre il cancello posto al termine della darsena pescherecci (vedasi immagine allegata).

La stessa piazzola sarà utilizzata, per motivi di emergenza sanitaria, fino a che non sarà individuata una più idonea zona di atterraggio in altra località.

Articolo 2

Sarà cura della Croce Azzurra di Carloforte accertarsi che la notizia dell'arrivo del mezzo aereo sia comunicata con il dovuto preavviso, in ordine a: Guardia Costiera Carloforte, Stazione Carabinieri Carloforte, Polizia Locale, LAVOC.

Articolo 3

Dal momento dell'attivazione del personale della Guardia Costiera/ Forze dell'Ordine, l'area posta successivamente al cancello del molo Sanità è da considerarsi "clear area". Da questo momento l'Area sarà interdetta a chiunque estraneo alle operazioni di soccorso.

Articolo 4

Onde evitare di interferire con le manovre di avvicinamento ed atterraggio dell'elicottero, onde evitare la formazione di F.O.D. (Foreign Object Debris) potenzialmente dannoso per il mezzo aereo, ed onde evitare danni a persone e cose a causa del F.O.D. e del flusso rotore: l'ambulanza, il personale medico, paramedico ed eventuali accompagnatori dovranno attendere l'arrivo dell'elicottero a motori spenti, stando nello spiazzo posto precedentemente al cancello delimitante la fine della darsena pescherecci (vedi immagine allegata).

Articolo 5

Solo ad atterraggio avvenuto, con elicottero a motori spenti e rotore frenato, e comunque a seguito di chiara indicazione da parte dell'equipaggio dell'elicottero, sarà possibile per il personale, medico, paramedico ed eventuali accompagnatori, avvicinarsi all'elicottero.

Articolo 6

Qualora l'esigenza richieda un trasbordo di personale dall'ambulanza al mezzo aereo in modalità "hot seat" ovvero con elicottero a motori in moto e rotore ingaggiato, il personale medico, paramedico ed eventuali accompagnatori dovranno attendere nell'area di sosta sopra descritta, esplicite indicazioni da parte dell'equipaggio dell'elicottero.

Articolo 7

A trasbordo avvenuto, il personale medico, paramedico ed eventuali accompagnatori, nonché qualsiasi altro presente, dovranno liberare la Clear Area per permettere l'effettuazione delle operazioni di messa in moto e decollo in sicurezza.

Articolo 8

A decollo del mezzo aereo avvenuto, atteso che lo stesso abbia raggiunto la quota operativa, sarà cura dei militari della Guardia Costiera e delle Forze dell'Ordine in loco gestire lo sgombero dei presenti.

Articolo 9 – Sanzioni

Le inosservanze alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato, saranno punite, a seconda della fattispecie, dell'art. 1174 del Codice della Navigazione per le strade ed aree operative.

Articolo 10 – Pubblicazione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, ex art. 59 del Regolamento Codice della Navigazione, l'inclusione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, e la diffusione agli organi di informazione.-

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Tc/Aer Stefano BISSACCO

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
Dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 39/1993

